

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 – “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”

Obiettivo specifico 2.6. “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”

Azione 2.6.1. “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile”

**AVVISO DELLA MISURA
SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA –
EDIL-SOS LOMBARDIA (numero SA.121599).**

SOMMARIO

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
Riferimenti normativi europei:	4
Riferimenti normativi nazionali:	5
Riferimenti normativi regionali:	7
A.3 Soggetti beneficiari	8
A.4 Soggetto gestore	10
A.5 Dotazione finanziaria	11
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	11
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	11
B.1.a Fonte di finanziamento	11
B.1.b Entità del contributo e forma di finanziamento	11
B.1.c Regime di aiuto di stato	12
B.2 Progetti finanziabili	14
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	16
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	23
C.1 Presentazione delle domande	23
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	27
C.3 Istruttoria	27
C.3.a Modalità e tempi del procedimento	27
C.3.b Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande	27
C.3.c Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande	28
C.3.d Valutazione di merito delle domande	29
C.3.e Integrazione documentale	35
C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	35
C.4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	36
C.4.a Adempimenti post concessione	36
C.4.b Erogazione dell'agevolazione	36
C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo	36

C.4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica soluzione	38
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	40
C.4.c.1 Variazioni del soggetto beneficiario	40
C.4.c.2 Variazioni di spese e rideterminazione dei contributi	41
D. DISPOSIZIONI FINALI	41
D.1.a Obblighi dei soggetti beneficiari	41
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari	42
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa.....	43
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	43
D.2.a Rinuncia	44
D.2.b Decadenza.....	44
D.3 Ispezioni e controlli	46
D.4 Monitoraggio dei risultati	46
D.5 Responsabile del procedimento.....	47
D.6 Trattamento dati personali	47
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	47
D.8 Diritto di accesso agli atti	50
D.9 Definizioni e glossario	50
D.10 Riepilogo date e termini temporali	52
D.11 Allegati	53
Allegato A – facsimile Domanda di partecipazione.....	53
Allegato B – facsimile Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	53
Allegato C - facsimile di Accordo di Progetto	53
Allegato D – schema di Relazione tecnica di Progetto	53
Allegato E - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»	53
Allegato F - Modulo per la concessione di aiuti regolamento GBER.....	53
Allegato G - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) – RENDICONTAZIONE	53
Allegato H - Informativa relativa al trattamento dei dati personali	53
Allegato I - Linee guida di rendicontazione	53
Allegato L - Scheda finale di sintesi del progetto	53
Allegato M - facsimile Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento	53

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il bando Edilizia Sostenibile è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile", Obiettivo specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)" dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. L'obiettivo specifico del Programma Regionale Sviluppo Sostenibile individuato è il 4.1.8. "Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi".

La misura promuove azioni di economia circolare, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, per sostenere la transizione delle MPMI lombarde attive nella filiera dell'edilizia verso lo sviluppo di processi produttivi ispirati a principi di circolarità e sostenibilità. La misura intende sviluppare un modello d'impresa orientata all'innovazione e alla sostenibilità, per consentire un utilizzo razionale delle risorse ed una maggiore efficienza economica e sicurezza dei processi produttivi, riducendo l'impatto ambientale dell'edilizia, attraverso il riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione di materiali ed energia. L'obiettivo è di creare un sistema edilizio più efficiente, riducendo gli sprechi e allungando la vita utile e favorendo la rigenerazione dei materiali.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi europei:

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- il Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che prevede anche l'inserimento tra i criteri di selezione delle operazioni della "verifica dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni", cosiddetto criterio del "Climate Proofing" (art. 73, comma 2 lettera j);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

Riferimenti normativi nazionali:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
- l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi.
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. 29 giugno 2021 n.4967 e aggiornata con d.g.r. 30 giugno 2022 n. 6567, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- Il Piano di azione aggiornato (2025-2027) per l'implementazione della strategia italiana per la Bioeconomia BIT II ed in particolare la sotto-azione 2.2. Riutilizzo e Riciclo: strategia End of Waste, approvata il 16/12/2024 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Gruppo di coordinamento Nazionale per la Bioeconomia;
- la nota del 9 ottobre 2023, protocollo DPCOE-0006204-P, con cui è trasmesso il documento contenente gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS;
- la Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" limitatamente all'articolo 1, comma 101;
- il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali.

Riferimenti normativi regionali:

- la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B)";
- la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", modificata dalla Legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- l'art.2, co. 2 della L.R. n.11 del 19 febbraio 2014, emendato dall'art. 11 della L.R. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018), in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la D.G.R. XI/6408 del 23/05/2022: "Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale Di Bonifica Delle Aree Inquinata (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 'Piano verso l'economia circolare'";
- la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito, per brevità, "Programma Regionale" o "Programma Regionale 2021-2027", "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7425 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- gli aggiornamenti allo schema di convenzione sopracitato tra Regione Lombardia e Unioncamere approvati con D.G.R. 15 aprile 2024, n. XII/2171 e D.G.R. 30 aprile 2025, n. XII/4263;
- i "Criteri di selezione delle operazioni" dell'azione 2.6.1. del Programma PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 luglio 2023 e nella seduta del 3 giugno 2024;
- il D.D.U.O. n. 7621 del 29 maggio 2025 "PR FESR 2021-2027 – Il aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO)";
- La DGR n. XII/5436 del 1° dicembre 2025: "2021IT16RFPR010 Istituzione della Misura Edil-Sos - Sviluppo Edilizia Sostenibile ed Innovativa in Lombardia a valere sull'azione 2.6.1 Pr Fesr 2021-2027 e approvazione dei relativi criteri applicativi".
- la DGR n. XII/5853 del 16 marzo 2026: << Presa d'atto della II riprogrammazione del Pr FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 04 marzo 2026>>, che ha introdotto:
 - l'Asse 8 (articolato nell'OS 2.5 e nelle Azioni 2.5.1 e 2.5.2), relativo alla Resilienza idrica,
 - Asse 9, un ulteriore Asse STEP (articolato nell'OS1.6 e nell'Azione 1.6.3), relativo all'ampliamento delle risorse da dedicare al supporto allo sviluppo di tecnologie deep tech e biotech

- l'Asse 10 Affordable Housing (articolato nell'OS 4.7 e nell'Azione 4.7.1), finalizzato a promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.
- Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura Micro, piccole e medie imprese lombarde come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. appartenenti a tutte le filiere connesse all'edilizia e ai settori complementari, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, costruzioni ecosostenibili, restauro ecologico, tecnologie e energie rinnovabili blu e verdi, inclusi ambiti e settori emergenti correlati, in particolare a titolo esemplificativo, imprese di costruzione (opere strutturali, finitura e impiantistica) e produttori/fornitori di materiali e sistemi per l'edilizia che presentino progetti in forma singola o aggregata e che presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale);
- b) svolgano un'attività primaria o secondaria riconducibile ad uno dei codici Ateco afferenti alla filiera dell'edilizia;
- c) avere sede operativa attiva in Lombardia o l'impegno a costituirne una entro l'erogazione del contributo, indicata come localizzazione dell'intervento;
- d) siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove applicabile;
- e) siano in regola con la normativa antimafia e presentino le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, per la concessione di contributi superiori ai 150.000 euro;
- f) abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;
- g) siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i., ove applicabile;
- h) non siano incorse in una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Si specifica che i requisiti di cui alle lettere a), b), e), f) g) e h) devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda fino al momento dell'erogazione del contributo a saldo; il requisito di cui al punto d) deve essere mantenuto dalla data di presentazione della domanda fino alla data della concessione del contributo.

2. Sono escluse le imprese:

- a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
- b) afferenti al codice primario Istat 2025 sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della Legge regionale 31/2008 art. 13 bis, sezione K (Attività finanziarie ed assicurative) e successivo aggiornamento;
- c) si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- d) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;
- e) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti 651/14 ovvero del Regolamento de minimis, a seconda del regime di aiuto applicato;
- f) si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento 651/14, in caso di applicazione del Regolamento medesimo.

A tal fine il legale rappresentante dell'impresa richiedente dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B) allegata in fase di presentazione della domanda.

3. Un'aggregazione si intende validamente costituita se composta da almeno 2 (due) MPMI.

Alle aggregazioni delle MPMI potranno aderire anche soggetti diversi da MPMI (es. Grandi imprese, Midcap, associazioni di categoria, società consortili, centri di ricerca, università ecc.) che comunque non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributo. Le spese eventualmente sostenute non saranno ritenute ammissibili al contributo e sono considerate escluse dal quadro economico di progetto. Il coinvolgimento di questi soggetti sarà considerato un elemento utile alla valutazione del progetto sulla base dei criteri di valutazione tecnica, di cui al paragrafo C.3.d.

Le imprese possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda, sia che partecipino in forma singola che aggregata.

In caso di presentazione da parte di un'impresa in forma singola di più domande sarà presa in considerazione e ammessa all'istruttoria soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico, sia che sia stata presentata in forma singola che in aggregazione, e le successive domande saranno considerate irricevibili a meno che le domande precedenti non risultino ritirate precedentemente.

La domanda presentata in aggregazione è irricevibile, per tutto il partenariato, anche se solo una delle imprese partecipanti abbia già presentato un'altra domanda di finanziamento, da sola o in un'altra aggregazione, e tale domanda non sia stata ritirata.

Se la domanda è presentata in forma aggregata, le imprese che compongono l'aggregazione individuano un capofila quale interlocutore unico nei confronti di Soggetto Gestore per tutte le comunicazioni e gli atti progettuali.

4. In particolare, in caso di aggregazione è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione al bando in nome e per conto dell'aggregazione;
- predisporre il progetto da presentare in nome e per conto dell'aggregazione;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente al Soggetto Gestore eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento;
- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto dell'aggregazione.

5. Ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione deve sottoscrivere l'Accordo di progetto (Allegato C) che prevede l'impegno a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e in conformità al progetto presentato;
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- realizzare il progetto sul territorio lombardo;
- contribuire all'investimento previsto nel progetto per un importo minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00).

A.4 SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR n. XI/7425 del 30/11/2022 e aggiornata con D.G.R. n. XII/2171 del 15 aprile 2024 e D.G.R. 30 aprile 2025, n. XII/4263.

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5436 del 01/12/2025. Tale dotazione potrà essere aumentata qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1.a Fonte di finanziamento

Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse II del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR);
- Risorse statali;
- Risorse regionali.

B.1.b Entità del contributo e forma di finanziamento

1. L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per un ammontare pari al:

- 50% delle spese ammissibili in regime de minimis nel caso in cui il beneficiario presenti domanda in forma singola, fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti;
- 60% delle spese ammissibili in regime de minimis nel caso in cui il beneficiario presenti domanda in forma aggregata, fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti;
- 10% delle spese ammissibili per le medie imprese e 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".

2. Indipendentemente dal regime di aiuto di Stato prescelto, l'agevolazione è concessa per progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un investimento pari ad almeno euro 35.000 sull'intero progetto e in caso di progetto in aggregazione ciascun partner beneficiario di contributo pubblico si impegna a contribuire all'investimento previsto con un importo minimo di 5.000 euro.

3. Il contributo massimo non può essere superiore ad euro 200.000 per i progetti presentati da imprese singole e 250.000 per i progetti presentati da imprese in aggregazione.

	Intensità di aiuto		Contributo massimo	
	De minimis	Art. 17 GBER	De minimis	Art. 17 GBER
Impresa singola				
• piccola	50%	20%	200.000 €	200.000 €
• media	50%	10%	200.000 €	200.000 €
Imprese aggregate				
• piccole	60%	20%	250.000 €	250.000 €
• medie	60%	10%	250.000 €	250.000 €

B.1.c Regime di aiuto di stato

1. I contributi sono concessi in alternativa, a scelta del beneficiario:

- a) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) ed in particolare la nozione di impresa unica, 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- b) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'ambito dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

2. In caso di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023, i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi Allegato E) che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

3. Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. Come previsto al considerando 11 del Regolamento, i tre anni da prendere in considerazione devono essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

4. In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al

fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

5. In caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER", l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato F) che:

- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014.

6. L'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

7. In caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:

- 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
 - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
 - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
 - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- 17.4. gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
 - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - ammortizzabili;
 - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6. l'intensità di aiuto non può superare:
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

8. L'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del

100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti. Vigè il divieto sia di doppio finanziamento sia di cumulo delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

9. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento dell'aiuto scelto dall'impresa qualora quest'ultimo non risulti, di fatto, percorribile. Tale modifica potrà avvenire esclusivamente previo assenso dell'impresa e nel rispetto delle finalità, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa applicabile al nuovo regime di aiuto proposto, nel termine di 15 giorni dalla proposta di modifica.

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

1. Sono ammissibili i progetti di efficientamento ed economia circolare aventi ad oggetto attività produttive presenti in Lombardia finalizzati all'ottimizzazione e all'ammodernamento:
- b. dei processi produttivi;
 - c. della capacità produttiva;
 - d. dei modelli organizzativi e di business;
 - e. delle linee di prodotto e di servizio;
 - f. dei software e hardware gestionali.
2. Nell'ambito dei macro-ambiti suindicati sono ammissibili i progetti concernenti:
- a. interventi finalizzati all'upgrade sostenibile del sistema produttivo dell'impresa;
 - b. l'acquisto di apparecchiature nonché sistemi e macchinari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
 - c. innovazione di prodotto (eco-design) e l'applicazione di nuove tecnologie a partire dal recupero dei materiali e una progettazione basata sui concetti di modularità, riuso e riparabilità, riciclabilità e sostenibilità dei materiali;
 - d. nuovi modelli di produzione, distribuzione e di consumo che prevedano l'impiego di vettori energetici a basso impatto ambientale;
 - e. la realizzazione di innovazioni di processo per l'introduzione di standard internazionali "green" nell'impresa in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, la riduzione della pericolosità e la quantità di rifiuti, favorire l'acquisto di forniture sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e delle materie, il recupero dei materiali;
 - f. la transizione delle strategie commerciali dall'acquisto di prodotti alla fruizione di servizi di noleggio e utilizzo in chiave di sostenibilità ambientale o energetica;
 - g. il sostegno a processi e tecnologie ad alto valore innovativo dedicati a prodotti e materiali che, per decadimento prestazionale peculiare e eccessivi costi di riprocessamento, pongono elevate sfide in termini di sostenibilità (ambientale e economica) delle operazioni di recupero e reinserimento nei processi di economia circolare;

- h. valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti;
 - i. progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee di rifiuti – ivi comprese soluzioni innovative per la demolizione selettiva – ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;
 - j. azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;
 - k. modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti con un minor uso di materie prime;
 - l. modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of Waste".
3. Sono ammissibili i progetti che non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058. Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi operative¹ ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.
4. Il progetto esecutivo presentato dai soggetti richiedenti dovrà contenere una relazione tecnica che consenta di valutare l'effettivo efficientamento del sistema produttivo rispetto alle condizioni di pre-investimento.
5. Il soggetto richiedente dovrà candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per l'intervento che intende realizzare.
6. Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, così come precisato all'articolo B.3, punto 9 del presente Bando.
7. Inoltre, tutti i progetti devono essere realizzati nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente, così come precisato all'articolo B.3, punto 9 del presente Bando.

¹ Per sede operativa si intende uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale e comunicata alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 2197 del codice civile, che considera una localizzazione quale sede operativa soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione sono soggetti all'obbligo di denuncia come unità locale soltanto nel caso in cui presso gli stessi sia istituito un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite. Sono invece esclusi i luoghi in cui si svolge unicamente e temporaneamente il lavoro di costruzione, montaggio o installazione. Ai fini del bando sono ammissibili solo le sedi operative comunicate al registro delle imprese e verificabili da visura camerale dove si svolge il processo produttivo dell'impresa.

8. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a spese edilizie, e in particolare a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante"² di edifici esistenti.
9. In caso di partecipazione in aggregazione le imprese beneficiarie dovranno condividere gli obiettivi del progetto e, a titolo esemplificativo, le tecnologie impiegate, la modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere in tutti i settori economici (sharing di risorse, tecnologie o di servizio).
10. Sono ammissibili i soli progetti che in ottemperanza all'Art. 73 comma 2 lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 garantiscano la sostenibilità finanziaria dei progetti, valutata tramite il rapporto tra l'investimento proposto, inteso come quota della singola impresa in aggregazione, e fatturato della singola impresa che deve essere non superiore al 35%.
11. L'intervento dovrà essere realizzato e rendicontato nel termine massimo di 24 mesi dalla data della domanda di agevolazione.
12. In ogni caso, non sono ammissibili investimenti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute e rendicontate entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, purché collegate allo specifico progetto di investimento oggetto di contributo:
 - a) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
 - b) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

² Per "ristrutturazione importante di un edificio" si intende quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. l-vicies quater) Dlgs 19 agosto 2005, n. 192.

- c) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
 - d) Consulenza (servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water footprint, environmental footprint, analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio - e.g. LCA, studi per la sostituzione dei materiali attualmente utilizzati nei prodotti con materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, assistenza per acquisizione di certificazioni, formazione dedicata all'acquisizione di competenze richieste dal progetto sia in fase di implementazione che di attuazione, ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese ammesse a contributo di cui alle lettere a), b) c) e), f)g) h) i);
 - e) Investimenti in attrezzature tecnologiche funzionali all' ammodernamento (upgrade sostenibile) delle linee produttive e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - f) Costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD ecc.);
 - g) Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto: attività e strumenti tecnici utili a progettare, sviluppare e mettere a punto la soluzione (software, hardware o prodotto) affinché sia integrabile, testata e operativa per gli obiettivi del progetto, anche mediante interventi di integrazione e collaudo;
 - h) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);
 - i) Spese per la tutela della proprietà industriale;
 - j) quota parte delle spese generali (costi indiretti) riconosciute forfettariamente nella misura 7% della somma delle voci di spesa da a) ad i).
2. Contratti, ordini ed ogni altro atto strumentale alle fatture che verranno presentate in fase di rendicontazione non dovranno essere precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014.
3. Le spese saranno ammissibili solo se funzionali al progetto e riconducibili alla sede o sedi dichiarate in fase di domanda quali luogo di realizzazione del progetto, ubicate sul territorio lombardo.
4. In caso di progetto in aggregazione, ciascuna impresa è responsabile della propria quota di investimento e della realizzazione delle fasi progettuali ad essa riconducibili; nel caso di non ammissibilità di un'impresa o di rinuncia dopo la concessione, fatto salvo la composizione minima del partenariato, il contributo ad essa assegnato non potrà essere attribuito ad altra impresa facente parte dell'aggregazione e l'aggregazione dovrà farsi carico della realizzazione del progetto.
5. Tutte le spese ammissibili devono:
- a) essere sostenute ed intestate alle MPMI beneficiarie.

- b) essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione contabile equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi, fatto salvo per le spese generali riportate al punto 1, voce j) per le quali non è richiesto alcun giustificativo di spesa;
- c) essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto attestante il pagamento per intero del titolo di spesa da parte del beneficiario;
- d) riportare nell'oggetto della fattura elettronica, o documentazione fiscalmente equivalente, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.6.1 - PR FESR 21-27, MISURA EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS" ID progetto (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione;
- e) per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento oppure, ove anche i pagamenti fossero effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile fare riferimento unicamente all'id progetto assegnato dal sistema informativo in fase di presentazione della domanda;
- f) nel caso in cui la fattura sia una fattura elettronica e sia successiva all'assegnazione del CUP ma non riporti l'informazione o ne riporti uno errato, è possibile integrare l'informazione tramite modalità informatica, disponibile all'area tematica dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica> a cui si rinvia.

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA ove applicabile tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile.

7. Non possono essere ammesse a contributo le spese di progetto fatturate da partner facenti parte della stessa aggregazione. Non possono essere fornitori di beni e di servizi le imprese o i soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari; pertanto, non possono essere ammesse le spese per l'acquisizione di beni e servizi:

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- in cui si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti³;
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

8. Non sono inoltre ammissibili:

- a) le spese per hardware e software generico (pc, smartphone, tablet, ecc.) se non espressamente funzionale alla realizzazione dell'Intervento attuativo;
- b) le spese di personale interno;

³ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

- c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- d) le spese per l'acquisto di beni usati;
- e) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- f) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- g) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- h) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- i) spese per veicoli di qualsiasi categoria e tipologia;
- j) spese di montaggio e trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera da a) a f);
 - i. ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- k) spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
 - pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario.

9. Le spese rilevanti ai fini del **rispetto del principio DNSH** sono quelle relative all'art. B3, comma 1, lettere a) b), c) e), g). Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e quindi ammissibili, se conformi ai requisiti di seguito indicati:

a) in caso di **dismissione di beni**, in ottica di economia circolare, quanto dismesso deve essere indirizzato:

- i. al riuso mediante **donazione o cessione a terzi**, risultante da dichiarazione o fattura del Soggetto beneficiario;

oppure
- ii. al corretto **recupero/smaltimento** nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. n. 188/2008 (relativo ai rifiuti da Pile e Accumulatori) e al D. Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE), risultante alternativamente dalla presenza di:
 - A. formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - B. documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - C. altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;

b) nel caso di acquisto di **Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e

s.m.i. 4, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, si devono verificare entrambe le seguenti condizioni:

- i. iscrizione del produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- ii. presenza della marcatura CE, attestante la conformità alla pertinente normativa CE, inclusa la Direttiva RoHS II relativa a restrizioni sull'uso di sostanze chimiche pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

c) nel caso di **acquisto di sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria**, come definiti nell'art. 3, punto 5) del Regolamento (UE) 2023/1542, si devono verificare entrambe le seguenti condizioni:

- i. iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 3, punto 47) del Regolamento (UE) 2023/1542) al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>), fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di Batterie di cui all'articolo 20 del D.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29;
- ii. presenza della marcatura CE, attestante la conformità alla pertinente normativa CE.

d) i progetti devono essere realizzati nel **rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali** (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente.

10. Ai fini delle conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione all'avviso, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B) e in sede di rendicontazione tramite la scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (Allegato G). Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione comprovante il rispetto di dette prescrizioni, ove applicabili. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.4 del presente avviso. Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato I - Linee Guida di rendicontazione.

11. Qualora fossero accertati inadempimenti al rispetto dei requisiti DNSH di cui alla lettera b) e alla lettera c) del punto 9, le relative spese saranno valutate come non ammissibili, il contributo corrispondente sarà soggetto a decadenza in modo proporzionale e le eventuali somme già erogate saranno oggetto di recupero. Nel caso in cui gli inadempimenti riguardino il requisito di cui alla lettera d) del punto 9, cioè la mancata osservanza degli obblighi previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è prevista la totale decadenza del contributo pubblico e il recupero delle somme erogate.

⁴ Ai sensi dell'art. 28 comma 5 e dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 49/2014, le AEE rientranti nella disciplina devono essere marcate con il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale. Per ulteriori informazioni sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, è possibile consultare la documentazione e le delibere pubblicate al seguente link <https://www.registroaee.it/Delibere>

13. Nel caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014 le spese ammissibili devono essere determinate nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

VOCE DI COSTO	AMMISSIBILE ART. 17 GBER	AMMISSIBILE IN DE MINIMIS	NOTE
a) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),	SI	SI	In caso di applicazione dell'art. 17 GBER sono ammissibili le spese per impianti, macchinari e attrezzature per le seguenti finalità: installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
b) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;	SI	SI	
c) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;	SI	SI	
d) Consulenza (servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water footprint, environmental footprint, analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio - e.g. LCA, studi per la sostituzione dei	NO	SI	

VOCE DI COSTO	AMMISSIBILE ART. 17 GBER	AMMISSIBILE IN DE MINIMIS	NOTE
materiali attualmente utilizzati nei prodotti con materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, assistenza per acquisizione di certificazioni, formazione dedicata all'acquisizione di competenze richieste dal progetto sia in fase di implementazione che di attuazione, ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese ammesse a contributo di cui alle lettere a), b) c) e), f)g) h) i);			
e) Investimenti in attrezzature tecnologiche funzionali all'ammodernamento (upgrade sostenibile) delle linee produttive e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;	SI	SI	In caso di applicazione dell'art. 17 GBER sono ammissibili le spese per impianti, macchinari e attrezzature per le seguenti finalità: installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
f) Costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD ecc.);	NO	SI	
g) Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;	NO	SI	
h) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);	NO	SI	
i) Spese per la tutela della proprietà industriale;	SI	SI	In caso di applicazione dell'art. 17 GBER sono ammissibili le spese per attivi

VOCE DI COSTO	AMMISSIBILE ART. 17 GBER	AMMISSIBILE IN DE MINIMIS	NOTE
			immateriale se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni
j) quota parte delle spese generali, intese quali costi indiretti ai sensi dell'art. 54 Reg. Ue 1060/2021, riconosciute forfettariamente nella misura 7% della somma delle voci di spesa da a) ad i).	NO	SI	

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandis.regione.lombardia.it a partire

dalle ore 12:00 del 05 maggio 2026 ed entro le ore 16:00 del 30 settembre 2026.

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:

i. identità digitale SPID;

ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;

a) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma, la eventuale persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

b) fase di profilazione:

i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;

ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

4. Nella domanda, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo le informazioni generali relative all'impresa.

5. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, la domanda di partecipazione (Allegato A), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B) e lo schema di relazione tecnica di progetto (Allegato D) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante della MPMI richiedente.

6. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, la presentazione della domanda è in carico al capofila.

Il capofila è tenuto a presentare, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- l'Accordo di progetto compilato secondo lo schema riportato in Allegato C e sottoscritto di ciascuno dei soggetti partecipanti;
- la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata in base all'allegato B e firmata digitalmente dal Legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del partenariato;
- la relazione tecnica di progetto in base allo schema di cui all'allegato D firmata dal capofila.

7. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa in forma singola, il rappresentante legale, o suo delegato, dovrà presentare a pena di inammissibilità:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata e firmata dal Legale rappresentante in base all'allegato B;
- relazione tecnica di progetto in base allo schema di cui all'allegato D firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

8. L'ulteriore documentazione che il capofila e/o il soggetto richiedente dovrà allegare sul sistema informativo è la seguente:

- modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultima dichiarazione dei redditi presentata e ricevute di presentazione delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- eventuali certificazioni ambientali rilasciate all'impresa ed eventuali studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto;
- certificato assicurativo di polizza catastrofale, se applicabile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di aiuti ex art. 17 GBER in base all'allegato F oppure, in alternativa, allegato E modulo per la concessione di aiuti in «*de minimis*» in base al regime di aiuto scelto, firmato dal legale rappresentante di ciascuna impresa richiedente.

9. Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante della MPMI richiedente, così come rinvenibile sul Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui ai punti precedenti non necessita di sottoscrizione.

10. La mancanza o incompletezza della documentazione di cui al precedente punto 8, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo paragrafo C.3.b, costituisce causa di inammissibilità della domanda.

11. Se la domanda viene presentata direttamente dal legale rappresentante della MPMI, identificabile tramite Registro delle Imprese e autenticato con SPID/CNS/CIE sulla piattaforma *Bandi e Servizi*, il sistema genera automaticamente il modulo di adesione a seguito del caricamento dei documenti richiesti, che il richiedente deve semplicemente scaricare. Il modulo viene poi archiviato automaticamente nel fascicolo del Progetto. Se la domanda viene presentata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante, il sistema genera il modulo di adesione dopo il caricamento dei documenti richiesti, che deve essere scaricato, firmato digitalmente dal legale rappresentante della MPMI (o dal capofila in caso di aggregazione) e quindi nuovamente caricato sulla piattaforma *Bandi e Servizi* tramite l'apposita funzione.

12. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

13. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).
14. Le domande sono protocollate elettronicamente a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo". A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
15. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
16. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

L'agevolazione è concessa tramite procedura di valutazione a graduatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. B del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184. Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto effettuata da un Nucleo di valutazione costituito da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Soggetto Gestore con apposito atto e potrà avvalersi anche del supporto di esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore.

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di "Verifica di ammissibilità formale delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.b e una fase di "Valutazione di merito delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.d.

2. La verifica di ammissibilità formale è effettuata dal Soggetto Gestore. La valutazione di merito delle domande è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Soggetto Gestore eventualmente con il supporto di esperti dotati di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche di settore.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, fatto salvo eventuali richieste di integrazioni.

C.3.b Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
- completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti all'art. A.3 del presente bando.

A seguito del superamento dell'istruttoria formale, il Soggetto Gestore procederà a verificare la Sostenibilità finanziaria del progetto.

La sostenibilità finanziaria è valutata in relazione al rapporto tra l'investimento presentato, come quota prevista per la singola impresa in partenariato, e il fatturato annuo risultante dal bilancio o dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda:

Sostenibilità finanziaria = spesa totale preventivata per il progetto / fatturato annuo

il fatturato annuo corrisponde:

- a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico");
- b) per le società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito del bilancio all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	ESITO
Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta	Sostenibilità finanziaria (valutata come rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato dell'impresa proponente)	≤35%	AMMESSO
		>35%	NON AMMESSO

C.3.c Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande

1. Le domande di partecipazione, ritenute formalmente ammissibili e positive rispetto alla verifica di cui al precedente paragrafo C.3b, vengono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici di cui alla seguente tabella.

Criteri di selezione operazioni FESR (Azione 2.6.1)
Criteri di ammissibilità specifici per beneficiari MPMI
Rispetto degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS con riferimento al DNSH;
Rispetto del D.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambiente) ove pertinente in relazione alla natura dei progetti;
Coerenza dei progetti che incidono sul ciclo dei rifiuti con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. 6408/2022;

--

2. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare la sussistenza dei suddetti requisiti di ammissibilità, allegando apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Il Soggetto Gestore potrà verificare in qualunque momento la veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni prodotte.

C.3.d Valutazione di merito delle domande

1. Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei criteri di valutazione e di premialità sotto riportati:

Criterio 1 – QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (30 punti)			
Descrizione	Sub criterio		Punteggio
Coerenza con le finalità della misura di intervento e alle tipologie di interventi ammissibili nell'avviso attuativo dell'azione 0-13	1.a. L'intervento oggetto di contributo descritto nella scheda progetto è coerente con una delle tipologie ammissibili previste dal bando	Per nulla o poco coerente	0-1
		Abbastanza coerente	2-3
		Molto coerente	4-5
	1.b. Collaborazione con enti di ricerca universitari e coinvolgimento di altri soggetti pubblici/privati esterni e non individuati come fornitori	Il progetto NON prevede il coinvolgimento di altri soggetti non beneficiari	0
		Il progetto prevede il coinvolgimento di altri soggetti non beneficiari	3
	1.c. Miglioramento degli standard di sicurezza per i lavoratori oltre gli obblighi di legge	Il progetto non ha alcun impatto sulla sicurezza per i lavoratori	0
		Il progetto ha un impatto significativo sulla sicurezza per i lavoratori	1

	1.d. Integrazione circolare di filiera e simbiosi industriale	Capacità del progetto di generare processi circolari all'interno della stessa filiera edilizia (se assente 0; se presente 2 punti)	0-2
		capacità del progetto di generare relazioni circolari verso altre filiere (simbiosi industriale) (se assente 0; se presente 2 punti)	0- 2
Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione 0-7	1.e. La realizzazione del progetto si discosta in maniera rilevante dai tempi o dai costi indicati nel progetto esecutivo	Per nulla coerente	0
	1.f. La realizzazione del progetto seppur in linea con quanto preventivato presenta piccoli scostamenti scarsamente rilevante	Abbastanza coerente	1-3
	1.g. La realizzazione del progetto presenta costi e tempistiche pienamente aderenti a quanto indicato col progetto esecutivo	Pienamente coerente	4-7
Valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali,	1.h. Replicabilità	Scarsa	0
		Limitata	1-2
		Ampia	3-4
	1.i. Scalabilità	Nulla	0
		difficile	1-2
		Facile	3
1.l. Valore aggiunto	Nessun miglioramento	0	
	Miglioramento prestazioni	1-2	

scalabilità e valore aggiunto 0-10		Nuove prestazioni	3
---------------------------------------	--	-------------------	---

CRITERIO 2 - CAPACITÀ DI INGENERARE LA CIRCOLARITÀ (30 punti)

Descrizione	Sub criterio		Punteggio
Capacità di utilizzo, riutilizzo, recupero, riciclo di materie e risorse, materie prime seconde, sottoprodotti, e rifiuti 0-20	2.a. Quantificazione della riduzione della produzione di rifiuti o dell'utilizzo di sottoprodotti o del riciclaggio di rifiuti	Quantificazione assente	0
		Quantificazione presente e quantità poco rilevanti	1-3
		Quantificazione presente e quantità significative	4-7
		Quantificazione presente e quantità molto rilevanti	8-15
	2.b. Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia (es. Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel...)	No	0
		Sì	5
Capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali; 0-10	2.c. Il progetto prevede il riciclo o la riduzione di utilizzo di materie prime critiche come individuate dalla normativa UE	No	0
		Sì	5
	2.d. Progetto relativo all'allungamento della vita dei prodotti o valorizzi nuovi modelli di business basati su sharing e pay per use	No	0
		Sì	5

CRITERIO 3 - VALORE AGGIUNTO IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (punti 20)

Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale e sociale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica; attenzione alla comunità locale); 0 - 20	3.a. Presenza analisi della riduzione di emissioni o rilasci di sostanze inquinanti	Non sono previste azioni per la riduzione di emissioni	0-1
		Sono previste azioni per ridurre emissioni o rilasci inquinanti ma sono descritte solo dal punto qualitativo	2-3
		Sono previste azioni per ridurre emissioni o rilasci inquinanti e ne viene fornita una stima quantitativa	4-5
	3.b. Presenza analisi riduzione consumi idrici	Non sono previste azioni per la riduzione dei consumi idrici	0-1
		Sono previste azioni per ridurre i consumi idrici ma sono descritte solo dal punto qualitativo	2-3
		Sono previste azioni efficaci per ridurre i consumi idrici e ne viene fornita una stima quantitativa	4-5
	3.c. Presenza analisi di impatto carbonico	Non sono previste azioni per la riduzione dell'impatto carbonico	0-1
		Sono previste azioni per ridurre l'impatto carbonico ma sono descritte solo dal punto qualitativo	2-3
		Sono previste azioni efficaci per ridurre l'impatto carbonico e ne viene fornita una stima quantitativa	4-5
	3.d. Presenza analisi impatto sociale	Non sono previste azioni che abbiano un impatto sociale	0-1
		Sono previste azioni con un impatto sociale ma sono descritte solo dal punto qualitativo	2-3
		Sono previste azioni con impatto sociale e ne viene	4-5

		fornita una stima quantitativa	
--	--	--------------------------------	--

CRITERIO 4 - VALORE AGGIUNTO IN TERMINI DI IMPATTO SUL MERCATO DI RIFERIMENTO (punti 10)			
Valore aggiunto in termini di impatto sul mercato di riferimento; 0-10	4.a. il progetto contiene la valutazione del posizionamento nel mercato di riferimento in termini di Livelli incrementali rispetto allo stato dell'arte	La valutazione analizza l'allineamento con i concorrenti	0-2
		La valutazione analizza la possibile anticipazione verso i concorrenti	0-2
		La valutazione analizza la situazione del mercato	0-2
		La valutazione analizza domanda di mercato	0-2
		La valutazione analizza l'impatto potenziale sul mercato	0-2

CRITERIO 5 - QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI PROPONENTI ANCHE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (punti 10)			
Qualità economico-finanziaria dei soggetti proponenti anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta 0-10	5.a. Incidenza economico-finanziaria nel triennio successivo alla conclusione del progetto con riguardo alla crescita della competitività aziendale	Piano triennale sufficientemente realistico	0-3
		Piano triennale realizzabile e dettagliato	4-6
		Piano triennale realizzabile e molto dettagliato	7-10

PREMIALITA'	
Criteri di premialità	Punteggio
Progetto presentato da aggregazione di imprese in filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e D.G.R. nuova filiere "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.	4
Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione e ai siti produttivi interessati dal progetto, ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS	3
Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto	3

2. Gli interventi proposti devono raggiungere i seguenti punteggi minimi che valgono come soglia di sbarramento:
 - o Pari ad almeno 2 punti per il sub-criterio 1.a., che valuta la coerenza dell'intervento con i progetti ammissibili previsti dal paragrafo B.2. tramite gli elementi forniti dalla descrizione del progetto;
 - o Pari ad almeno 1 punto per il sub-criterio 2.a., in quanto il progetto deve indicare la quantificazione della riduzione dei rifiuti o dell'utilizzo di sottoprodotti o del riciclaggio di rifiuti.
3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto in base ai criteri di valutazione è pari a 100 punti, al netto dei punti di premialità. Sono ammissibili al contributo di finanziamento i progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo pari ad almeno 60 punti, purché abbiano raggiunto i punteggi minimi di cui al punto 2.
4. Le domande che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al precedente punto potranno accedere all'attribuzione del punteggio aggiuntivo sulla base dei "criteri di premialità" di cui alla tabella precedente.
5. La graduatoria finale sarà stilata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto sulla base dei criteri di valutazione e di premialità, fermo restando quanto previsto dai precedenti punti.

C.3.e Integrazione documentale

1. Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio, nell'ambito dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari attraverso la piattaforma on line Bandi e Servizi all'indirizzo PEC indicato dal richiedente in fase di adesione. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

2. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente e/o l'invio di una risposta incompleta rispetto a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Ai fini della concessione, i soggetti richiedenti devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi (DURC), come previsto all'art. A.3. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di aggregazione, l'esito non favorevole della verifica DURC anche di una sola impresa comporta la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, nonché la non ammissibilità dell'intera aggregazione, se questa è composta da due sole MPMI.
2. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, il Partner beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere a Soggetto Gestore di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011. In caso di aggregazione, l'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia anche di una sola impresa comporta la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, nonché la non ammissibilità dell'intera aggregazione, se questa è composta da due sole MPMI.
3. Il Soggetto Gestore approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo entro 120 giorni dalla chiusura del bando. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://ue.regione.lombardia.it>).
4. A seguito dell'assunzione di ogni provvedimento, gli esiti delle istruttorie saranno trasmessi tramite la piattaforma Bandi e Servizi alla PEC indicata in fase di adesione dai Soggetti richiedenti e pubblicati sul sito www.unioncamerelombardia.it.

C.4. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C4.a Adempimenti post concessione

A seguito della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. C.3.f, l'impresa beneficiaria (o il capofila in caso di aggregazione) dovrà accettare il contributo concesso tramite la piattaforma Bandi e Servizi entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione da parte di Soggetto Gestore tramite la piattaforma Bandi e Servizi, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.2.b. Ai fini della verifica della data di presentazione dell'accettazione del contributo farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario in due tranches:

- a) un anticipo, facoltativo, pari al 40% dell'agevolazione ammessa, entro 80 (ottanta) giorni dalla presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) a saldo entro 80 (ottanta) giorni dalla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto, fatti salvi eventuali tempi necessari per il ricevimento di documentazione integrativa.

2. Nel caso in cui il beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione) non presenti richiesta di anticipo (secondo le modalità di cui al par. C.4.b.1) entro e non oltre il 60° giorno solare e consecutivo dall'assegnazione del contributo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.

3. Tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi e quietanzati nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda ed il termine di 24 mesi decorrenti dalla data della domanda di partecipazione.

C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo

1. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata dal soggetto beneficiario (o capofila in caso di aggregazione) entro 60 (sessanta) giorni dall'assegnazione del contributo attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it) tramite l'invio della seguente documentazione:

- a) Richiesta di anticipazione, secondo il modulo disponibile sul Sistema Informativo Bandi e Servizi, con l'indicazione, nel caso di aggregazioni, dei soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo, pari al 40% del contributo concesso al singolo beneficiario, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica di ciascun soggetto beneficiario richiedente;
- b) garanzia fideiussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo e corredata dalle copie del documento di identità dei sottoscrittori. Lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese;
- c) ove necessario, in caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di adesione, aggiornamento delle informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.

La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo e non è prevista in caso di erogazione del contributo in un'unica soluzione.

Il Soggetto Gestore effettua la liquidazione dell'anticipo previa verifica:

- a) di esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla d.g.r. 1770/2011;
- b) di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa antimafia vigente;
- c) laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione.

3. Il Soggetto Gestore provvede ad effettuare la liquidazione dell'anticipo entro il termine di 80 (ottanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa. In caso di aggregazione, l'anticipo viene erogato ai beneficiari per cui è stata presentata richiesta per il tramite del capofila.

4. Eventuali richieste di erogazione dell'anticipo pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.

Un eventuale esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di anticipo non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo in un'unica soluzione.

C.4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica soluzione

1. Il soggetto beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione), ai fini dell'erogazione del saldo o del contributo in un'unica soluzione, è tenuto a trasmettere, al massimo entro 24 mesi decorrenti dalla data della domanda di partecipazione, tramite il sistema informatico Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it) la seguente documentazione:

- a) modulo di richiesta di liquidazione contenente il prospetto delle spese sostenute [da compilare direttamente sull'applicativo Bandi e Servizi]; in caso di aggregazione il prospetto sarà compilato dal capofila e le spese dovranno essere suddivise per ogni singola impresa;
- b) una scheda di sintesi finale di Progetto (Allegato L) contenente i risultati conseguiti dal Progetto realizzato a cura del capofila in caso di progetto in aggregazione;
- c) dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante di ciascuna impresa beneficiaria di contributo che attesti l'assenza del doppio finanziamento delle spese sostenute e rendicontate (allegato M);
- d) fatture corredate dalle quietanze di pagamento, o documenti contabili equivalenti, e la documentazione bancaria che attesti l'effettivo trasferimento della somma oggetto del pagamento al fornitore indicato. Nell'oggetto delle fatture elettroniche, o documentazione contabile equivalente, dovrà essere riportata la dicitura "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.6.1 - PR FESR 21-27, MISURA EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS" ID progetto (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il codice unico di progetto (CUP) assegnato in fase di concessione; per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano stati effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda; nel caso in cui la fattura sia una fattura elettronica e sia successiva all'assegnazione del CUP ma non riporti l'informazione o ne riporti uno errato, è possibile integrare l'informazione tramite modalità informatica, disponibile all'area tematica dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica> a cui si rinvia;
- e) dichiarazione attestante la conformità rispetto al principio DNSH (Allegato G – facsimile Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali) rispetto ai requisiti indicati al paragrafo B.3, punto 9, compilata e firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa beneficiaria. Il soggetto beneficiario deve conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni presso la propria sede la documentazione giustificativa al fine di renderla disponibile e consultabile, su richiesta del Soggetto Gestore, di Regione Lombardia e degli organi competenti, in caso di controlli ex post;
- f) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal paragrafo D.1.b Obblighi informativi del presente avviso.

2. Per i costi indiretti (spese generali) di cui all'art. B.3 comma 1 lettera j), non devono essere presentati i relativi giustificativi di spesa.
3. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non potranno essere inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dal contributo concesso, e comunque non inferiori a € 35.000,00 euro e, in riferimento alle imprese in aggregazione, almeno 5.000,00 euro per ciascuna impresa.
4. Il Soggetto beneficiario è tenuto alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
5. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., fissando i termini per la risposta in misura non superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.
I chiarimenti e le integrazioni andranno resi attraverso il sistema Bandi e Servizi. In assenza di risposta nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti; le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati, non verranno prese in considerazione.
6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
7. Ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'esito non favorevole delle verifiche antimafia preclude l'erogazione di contributi pubblici.
8. Le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651 non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589. Tale requisito verrà verificato dal Soggetto Gestore tramite interrogazione su Registro Nazionale Aiuti.
9. In ogni caso tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi del paragrafo B.2;
- b) essere riconducibili alle sedi operative dichiarate quali sedi di realizzazione del Progetto attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
- c) essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente paragrafo B.3.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

C.4.c.1 Variazioni del soggetto beneficiario

1. Successivamente alla notifica del provvedimento di concessione del contributo, l'impresa o il Soggetto capofila in caso di aggregazione può presentare tramite la piattaforma Bandi e servizi eventuali comunicazioni di variazione sopravvenute.

Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

2. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lettera a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Soggetto Gestore al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A 3. Rimane l'obbligo per i soggetti beneficiari, singoli o in aggregazione, che abbiano comunicato modifiche dell'anagrafica, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e servizi.

3. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lettera b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Soggetto Gestore al loro verificarsi.

4. Tali variazioni sono autorizzate dal Soggetto Gestore con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del Contributo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario). A seguito dell'istruttoria sulla variazione societaria, l'esito delle verifiche sarà approvato con provvedimento del Soggetto Gestore entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma

Bandi e servizi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria subentra, dalla data della variazione, integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce il contributo concesso. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

C.4.c.2 Variazioni di spese e rideterminazione dei contributi

1. Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso, mentre eventuali variazioni in diminuzione delle spese effettivamente sostenute comportano una rideterminazione proporzionale del contributo concesso, purché sia rispettato l'importo minimo di progetto di euro 35.000,00 e di 5.000,00 euro per ciascuna impresa in caso di aggregazione e la percentuale di spesa del 60% del progetto ammesso.

2. Non saranno ammissibili spese valorizzate su tipologie di spesa non ammesse in sede di concessione, né sarà possibile procedere a re imputare spese erroneamente allocate in fase di rendicontazione qualora la corretta voce di spesa non risulti ammessa in concessione.

3. I rapporti tra le voci di spesa devono essere rispettati complessivamente a livello di progetto e non nell'ambito delle voci di spesa, con un margine di tolleranza non superiore al 15%, fatto salvo la percentuale massima prevista per la voce di costo relativa alla consulenza e la percentuale fissa per le spese generali, che devono essere rispettate.

4. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Soggetto Gestore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1.a Obblighi dei soggetti beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti punti, i Soggetti beneficiari, a pena di decadenza del contributo, sono altresì obbligati a:

- 1) assicurare che le attività previste dal progetto e la rendicontazione sul portale Bandi e Servizi vengano realizzate entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data della domanda di partecipazione;
- 2) rimanere attive per tutta la durata del progetto, alle attività di rendicontazione e per tre anni successivi all'erogazione del saldo al beneficiario ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, pena decadenza, in modo totale o parziale in modo proporzionale al tempo di mancato rispetto;
- 3) accettare il contributo nei termini indicati all'art. C.4.a "Adempimenti post-concessione";
- 4) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- 5) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso nei 3 anni successivi all'erogazione del saldo e segnatamente per ciascuna MPMI è fatto divieto di:
 - a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
 - b) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- 6) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto di investimento prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento, ai sensi dell'art. 17 comma 1 Dlgs 184/2025;
- 7) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione, prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione, eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
- 8) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e i tempi di conservazione documentale richiesti dalla normativa nazionale vigente, conservare, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo/unica soluzione al beneficiario, la documentazione originale di spesa e di progetto, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH, così come previsto dal par. C.4.b.2 punto 2 lett. d);
- 9) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto.
- 10) rispettare le regole di cumulo e di divieto di doppio finanziamento previste dal presente bando al paragrafo B.1.c punto 8.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:

- segnalare tempestivamente al Responsabile nei termini e condizioni indicati al precedente paragrafo D.1.a, le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della

Lombardia) del Soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda ed eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario, intervenute dopo l'assegnazione del contributo;

- comunicare, qualora richiesto dal Soggetto Gestore, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito [Comunicare il programma \(https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-3\)](https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-3).

3. Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Ha inoltre l'obbligo di esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

4. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo/unica soluzione dell'agevolazione di cui al precedente paragrafo C.4.b.2.

5. In caso di inadempimento del beneficiario agli obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa, qualora non siano state poste in essere azioni correttive, il Soggetto Gestore può applicare una decurtazione fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, ai sensi dell'art. 50 comma 3 Regolamento (UE) 2021/1060.

6. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it

D.2 DECADENZE, REVOCHE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente può ritirare la domanda di contributo sino alla data del provvedimento di concessione. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario può effettuare istanza di rinuncia al contributo concesso.

2. Per comunicare il ritiro della domanda di partecipazione il Soggetto richiedente dovrà inviare una comunicazione all'indirizzo di posta certificata di Unioncamere Lombardia organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it. Per la rinuncia del contributo concesso il soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi.

3. In caso di contributo concesso, il Soggetto Gestore prende atto della rinuncia, con apposito decreto di revoca dal contributo concesso.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia costituito in aggregazione e uno dei componenti della medesima aggregazione rinunci al contributo, si profilano due condizioni cumulative per il mantenimento del progetto:

- a) a livello soggettivo devono essere presenti nell'aggregazione minimo due MPMI;
- b) a livello oggettivo deve essere garantita la soglia minima di importo progettuale pari a euro 35.000, come previsto al paragrafo B.1.

D.2.b Decadenza

1. Il Soggetto Gestore approva un provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo D.1.a;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione del Contributo;
- c) l'esito dei controlli di cui al successivo paragrafo D.4 risulti non favorevole per il beneficiario;
- d) la mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- e) spese totali di progetto effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale in percentuale inferiore al 60% del progetto ammesso;
- f) inadempimento riguardo il requisito di cui al paragrafo B.3 lettera d) del punto 9, cioè la mancata osservanza degli obblighi previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, se applicabile, per cui è prevista la totale decadenza del contributo e il recupero delle somme erogate.

2. La decadenza comporta l'obbligo per l'impresa beneficiaria di restituire il contributo ricevuto. La decadenza può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto di seguito indicato.

La decadenza parziale può essere disposta:

- a) in caso di cessione, distrazione o alienazione dei beni entro 3 (tre) anni dalla data di conclusione dell'investimento in proporzione al valore dei beni distratti, cessati o alienati;

- b) in caso di cessazione dell'attività entro 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo, in proporzione al tempo di mancato rispetto. La decadenza non si applica nel caso in cui si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, ai sensi dell'art. 65 paragrafo 3 Regolamento Ue 1060/2021;
- c) esito non favorevole dei controlli in loco o verifiche istruttorie a seguito del quale venga disposta la non ammissibilità di alcune spese;
- d) decurtazione del 3 % del contributo in caso di inadempimento agli obblighi di pubblicizzazione dell'intervento e in assenza di azioni correttive, ai sensi dell'art. D.1.c paragrafo 5;
- e) In caso di inadempimento al rispetto dei requisiti DNSH di cui al paragrafo B.3 lettera b) e la lettera c) del punto 9.

3. Gli importi oggetto di recupero sono indicati nello specifico provvedimento del Soggetto Gestore e dovranno essere incrementati di un tasso di interesse legale annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'atto di revoca, ai sensi dell'art. 17 Dlgs 184/2025. In caso di decadenza per azioni imputabili al beneficiario, il tasso di interesse legale è maggiorato di 5 punti percentuali e segnatamente nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
- b) mancato rispetto del principio di stabilità delle operazioni entro il periodo di 3 anni dal pagamento del saldo del contributo ovvero cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- d) qualora i beni oggetto di investimento siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento, ai sensi dell'art. 17 comma 1 Dlgs 184/2025.

4. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario, ai sensi dell'art. 17 comma 4 Dlgs 184/2025.

5. I crediti nascenti dalla decadenza dei contributi, ai sensi dell'art. 17 comma 6 Dlgs 184/2025, sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6. In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di decadenza, Regione Lombardia, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti, nonché i funzionari incaricati dal Soggetto Gestore, possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di richiesta di erogazione saldo/unica soluzione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto e in fase successiva all'erogazione.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1° febbraio 2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori, calcolati a livello di progetto, sono i seguenti:

Indicatore di output:

RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni

IS01: Investimenti in progetti di economia circolare

Indicatore di risultato:

RCR48 - Rifiuti usati come materie prime:

L'indicatore "Rifiuti usati come materie prime" si riferisce alle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti e di miglioramento del riciclaggio e dell'utilizzo dei materiali derivanti come materia prima seconda.

In tale indicatore RCR48 si ritiene di considerare compresa anche la prevenzione della produzione dei rifiuti (es. tramite simbiosi industriale, riutilizzo ed uso sottoprodotti). Infatti, nella

gerarchia comunitaria della gestione rifiuti (Dir. 2008/98/CE), è opzione preferibile al riciclaggio dei rifiuti.

Il beneficiario deve indicare nella relazione finale a conclusione dell'intervento i risultati raggiunti in termini di rifiuti usati come materie prime e di riduzione dei rifiuti prodotti.

D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Bando è individuato nel Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Competitività e sostenibilità di imprese ecosistemi e filiere e rapporti istituzionali" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Per quanto attiene all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alla successiva fase di attuazione del presente Bando, si rinvia all'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Soggetto Gestore, che sarà pubblicato sul sito di Unioncamere (<https://www.unioncamerelombardia.it>).

D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>, sul sito di Unioncamere Lombardia (<https://www.unioncamerelombardia.it>).

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: economicacircolare.fesr@lom.camcom.it

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 escluso festivi.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO	MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS Lombardia
DI COSA SI TRATTA	<p>La Misura promuove la transizione delle MPMI lombarde attive nella filiera dell'edilizia verso lo sviluppo di processi produttivi ispirati a principi di circolarità e sostenibilità stimolando un modello d'impresa orientata al connubio tra innovazione e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse ed una conseguente maggiore efficienza economica e sicurezza dei processi produttivi.</p> <p>L'obiettivo è di creare un sistema edilizio più efficiente, riducendo gli sprechi e minimizzando l'impatto ambientale, allungando la vita utile e favorendo la rigenerazione dei materiali.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le micro, piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese; - presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo; - realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; - non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058; - ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i; secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto"; - ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto". <p>Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto</p>

	18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).
DOTAZIONE FINANZIARIA	6.000.000,00 €
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto"
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regolamento (UE) n. 2831/2023 "de minimis" Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER"
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria
DATA APERTURA	05 maggio 2026
DATA CHIUSURA	30 settembre 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it
CONTATTI	<p>Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: economicircolare.fesr@lom.camcom.it indicando nell'oggetto "MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS Lombardia".</p> <p>Per il riscontro si dovrà far riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito www.unioncamerelombardia.it nella pagina dedicata al bando.</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

UNIONCAMERE LOMBARDIA

Area servizi alle imprese e al territorio

Via Ercole Oldofredi, 23 - 20124 Milano

organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it

D.9 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

“Bandi e Servizi”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

“Economia circolare”: è un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

“End of Waste”: in italiano “cessazione della qualifica di rifiuto”, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto. La nozione di end of waste nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

“DNSH”: acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo". Nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

“Riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ai sensi dell'art.183, co.1, lettera u) del D.lgs. 152/2006. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

“Riempimento”: ai sensi dell'art.183, co.1, qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

“Preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

“Riutilizzo”: ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, il riutilizzo è definito come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

“Sottoprodotto”: ai sensi dell'art.183, co.1 del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/06.

“Recupero”: ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, il recupero è definito come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

“Simbiosi industriale”: strategia che mira a coinvolgere attori industriali tradizionalmente separati, basata su un approccio sistemico in grado di promuovere vantaggi competitivi attraverso la condivisione efficace di flussi di risorse materiali e immateriali, con l'obiettivo di conseguire una maggiore produttività complessiva grazie ad un uso più efficiente delle risorse e chiudere il più possibile i cicli della materia, facendo in modo che gli scarti di produzione (rifiuti e sottoprodotti), i materiali e i prodotti possano essere reintrodotti nei cicli produttivi o riutilizzati, negli stessi da cui originano o in altri territorialmente o funzionalmente connessi con i primi.

“FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)”: è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Ai sensi dell'art. 193 del Codice Ambientale d.lgs. 152/06: “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'itinerario; e) nome ed indirizzo del destinatario.”

“Life Cycle Assessment (LCA)”: è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Lo studio considera l'intero ciclo di vita del sistema oggetto di analisi a partire dall'acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo.

“Product Environmental Footprint (PEF)”: è una metodologia basata sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) che consente di quantificare l'impatto ambientale di prodotti o servizi tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento, dall'estrazione delle materie prime fino alla gestione del fine vita.

“Progettazione ecocompatibile” o **“Ecodesign”**: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto, come definita all'art.2, pt. 6) del Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Tale approccio mira, pertanto, a favorire la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, l'aggiornamento, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione, assicurarne la sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, incrementandone l'efficienza prestazionale, energetica e nell'uso delle risorse e riducendone l'obsolescenza.

“Bonifica”: ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 152/2006, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

D.10 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Attività	Tempistiche
Data di apertura invio delle domande	05 maggio 2026
Termini per l'invio delle domande	30 settembre 2026
Pubblicazione della graduatoria	Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Termini per conclusione dei progetti e rendicontazione	Entro 24 mesi dalla data della domanda di partecipazione
Termini per la richiesta di anticipo	Entro 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione
Monitoraggio	In fase di rendicontazione

D.11 ALLEGATI

Allegato A – facsimile Domanda di partecipazione

Allegato B – facsimile Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Allegato C - facsimile di Accordo di Progetto

Allegato D – schema di Relazione tecnica di Progetto

Allegato E - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»

Allegato F - Modulo per la concessione di aiuti regolamento GBER

Allegato G - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) – RENDICONTAZIONE

Allegato H - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Allegato I - Linee guida di rendicontazione

Allegato L - Scheda finale di sintesi del progetto

Allegato M - facsimile Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento